



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIA



Istituto Statale d' Istruzione Superiore

con sezioni associate di

LICEO CLASSICO - LINGUISTICO ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO ("E. FERMI")

C/da Muti - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914 * 98076 S. AGATA MILITELLO (ME)

Distretto Scolastico n. 31 - Cod. Fisc. 95001840834 - Codice MEIS00300Q - E-Mail: meis00300q@istruzione.it - Sito Int: www.liceosciasciafermi.it

Prot. n° /

Sant'Agata Militello, _____

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'I.I.S.S. "Sciascia – Fermi"

SEDE

Oggetto: Permesso temporaneo o breve – Art. 16 CCNL 2003

I sottoscritt _____ qualifica _____

CHIEDE

di potersi assentare , compatibilmente con le esigenze di servizio, dalle ore __, __ alle ore __, __
del giorno __/__/20__ per un totale di ore n. _____

(per i docenti fino ad un massimo di due ore , per gli ATA fino a metà dell'orario giornaliero individuale di servizio).

data __/__/20__

Con Osservanza

Visto Si Concede

Visto Non Si Concede

Motivo _____

Il Dirigente Scolastico _____

Il D.S.G.A. _____

ART.16 - PERMESSI BREVI

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.